

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 29/03/2011 n. 1928

d.lgs 163/06 Articoli 244 - Codici 244.1

E' inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso contro l'aggiudicazione di una gara d'appalto quando dall'esperimento della c.d. prova di resistenza risulti con certezza che il ricorrente non sarebbe comunque risultato a sua volta aggiudicatario neppure in caso di accoglimento del ricorso (cfr. Cons. St., sez. VI, 10 settembre 2008, n. 4326; sez. IV, 11 dicembre 1998, n. 1629). In tali casi, infatti, l'eventuale rinnovo procedimentale all'esito dell'annullamento giurisdizionale, rimanendo intatta la clausola precettiva della *lex specialis*, dovrebbe riprendere dall'esame dell'offerta esclusa ma, al quel punto, risulterebbe evidente l'impossibilità giuridica per l'impresa stessa di risultare aggiudicataria, di stipulare il contratto e di svolgere le prestazioni oggetto dell'appalto.